

Per l'anno 2002, l'invito a presentare proposte sarà pubblicato al più tardi il 31 dicembre 2002.

#### Articolo 4

##### Condizioni di ammissibilità per gli offerenti

1. Le organizzazioni e le associazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 814/2000 devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere private; nel caso di organizzazioni o associazioni che raggruppano altre organizzazioni o associazioni, queste ultime devono essere anch'esse private; nel caso di programmi di attività annuali realizzati in partenariato, anche i partner devono essere privati;
- b) non avere scopo di lucro;
- c) essere stabilite in uno Stato membro da almeno due anni;

2. Le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 814/2000 devono essere legalmente costituite in uno Stato membro da almeno due anni.

3. Nel caso in cui la convenzione di cui all'articolo 8 dovesse prevedere il versamento di un anticipo a titolo del pagamento della sovvenzione, l'offerente costituisce una cauzione bancaria di importo equivalente, secondo il modello fornito dai servizi della Commissione.

Tale cauzione non è chiesta nel caso in cui l'offerente sia un organismo pubblico.

#### Articolo 5

##### Cause di esclusione degli offerenti

Sono esclusi dal beneficio di sovvenzioni i richiedenti che, al momento della procedura di concessione di una sovvenzione, si trovino in una delle fattispecie seguenti:

- a) siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a loro carico sia in corso un procedimento di tal genere;
- b) nei loro confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale;
- c) abbiano commesso, in materia professionale, un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dalle amministrazioni aggiudicatrici;
- d) non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove dev'essere eseguito l'appalto;
- e) nei loro confronti sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità;

f) a seguito dell'aggiudicazione di un altro appalto o della concessione di una sovvenzione finanziati dal bilancio comunitario, siano stati dichiarati gravemente inadempienti nell'esecuzione, per inosservanza delle loro obbligazioni contrattuali;

g) abbiano alterato gravemente la verità nelle dichiarazioni e informazioni da essi fornite.

#### Articolo 6

##### Criteri di selezione e di aggiudicazione delle azioni

1. Per poter beneficiare di un finanziamento comunitario, l'offerente deve dimostrare la propria capacità tecnica e finanziaria.

2. Le sovvenzioni sono assegnate sulla base dei criteri di qualità e di costo-efficacia enunciati nell'invito a presentare proposte.

#### Articolo 7

##### Tasso di contributo finanziario

1. Il tasso massimo del finanziamento comunitario per le azioni selezionate è del 50 % delle spese ammissibili.

2. Su richiesta dell'offerente, il tasso massimo di finanziamento comunitario può essere portato fino al 75 % delle spese ammissibili per un'azione d'informazione specifica che presenti un interesse eccezionale come definito nell'invito a presentare proposte.

#### Articolo 8

##### Convenzione

1. Sulla base dei criteri enunciati nel presente regolamento e nell'invito a presentare proposte, la Commissione stabilisce l'elenco dei beneficiari di un finanziamento comunitario e gli importi da assegnare.

2. I diritti e i doveri derivanti dalle decisioni di sovvenzione della Commissione formano oggetto di una convenzione stipulata tra la Commissione e i beneficiari.

#### Articolo 9

##### Annualità

Le sovvenzioni sono concesse su base rigorosamente annuale e non danno alcun diritto per gli anni successivi anche se l'azione rientra nel quadro di una strategia pluriennale.

#### Articolo 10

##### Informazione del comitato del FEAOG

Il comitato del Fondo è informato:

- a) del contenuto dell'invito a presentare proposte prima della sua pubblicazione;